

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 96

Anno 41

5 ottobre 2010

N. 130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 SETTEMBRE 2010, N. 1428

**Integrazione alle disposizioni contenute nelle DGR n. 105/2010 e n. 615/2000 e ss.mm.ii.
per la realizzazione delle attività finanziate a costi standard**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 SETTEMBRE 2010, N. 1428

Integrazione alle disposizioni contenute nelle DGR n. 105/2010 e n. 615/2000 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle attività finanziate a costi standard

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.;

- n. 17 del 1 agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";

Visti i regolamenti (CE):

- n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1784/1999;

- n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/5/2009 che modifica il Regolamento n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- n. 284/2009 del Consiglio del 7/4/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- n. 846/2009 della Commissione, dell'1 settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 615 del 1/3/2000 "Approvazione del progetto "Sistema externalizzato di tesoreria per pagamenti relativi all'attività formativa" nell'ambito del programma Agenda per la modernizzazione regionale" ed in particolare il relativo allegato; e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 709 del 8/5/2001 "Implementazione del progetto Sistema externalizzato di tesoreria per i pagamenti relativi all'attività formativa nell'ambito del programma Agenda per la Modernizzazione Regionale" – Approvazione e Parziale modifica della

delibera n. 615/2000";

- n. 1681 del 12/11/2007 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitività Regionale e Occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";

- n. 1783 del 11/11/2009 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2010 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/2003 – L.R. 17/2005)";

- n. 2049 del 20/10/2003 "Approvazione modalità di selezione dei soggetti attuatori dell'offerta formativa rivolta ai ragazzi in obbligo formativo a partire dall'anno 2004/2005 (L.R. 12 artt. 13 e 27)";

- n. 909 del 29/6/2009 "Adeguamento degli standard formativi delle qualifiche acquisibili nei percorsi di formazione professionale nell'ambito del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D. M. n. 139/2007";

- n. 1646 del 2/11/2009 "Approvazione dei principi per il ricorso alle semplificazioni previste dal regolamento (CE) 396/2009 e del costo orario standard dell'indennità di partecipazione alle politiche attive dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali in deroga";

- n. 105 del 1/2/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008, n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, n. 265";

- n. 1119 del 26/7/2010 "Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi costi unitari standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n. 396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010/2011";

Considerato che come previsto al punto 3) del dispositivo della sopra citata deliberazione n. 1119/2010, si è ritenuto di applicare, in via sperimentale a partire dall'anno formativo 2010/2011, ai nuovi bienni dei percorsi a qualifica rivolti ai giovani, la tabella standard di costi unitari definiti nel medesimo atto;

Ritenuto di stabilire che per i percorsi formativi già avviati si continuerà ad applicare le disposizioni previste dalla D.G.R. 105/2010;

Considerato che nella sopra citata deliberazione n. 105/2010, al punto 6) del dispositivo, veniva previsto che eventuali integrazioni o modificazioni da apportare alle Disposizioni, sarebbero state approvate con successivi propri atti, a seguito di processi di collaborazione istituzionale e di concertazione con le parti sociali;

Valutato necessario adeguare le vigenti disposizioni di cui alla citata DGR 105/2010 al processo di semplificazione approvato con la DGR 1119/2010 e rivedere le procedure relative agli avvisi per la selezione delle operazioni e le procedure di gestione e controllo orientandole prevalentemente all'esame della "performance" realizzativa delle attività formative finanziate;

Valutato, inoltre, necessario adeguare le vigenti disposizioni di cui alla citata DGR 615/2000 e successive modifiche ed integrazioni al processo di semplificazione approvato con la DGR 1119/2010, prevedendo opportune disposizioni relative all'erogazioni a titolo di acconto e di saldo dei contributi approvati a costo standard attraverso un sistema dei pagamenti basato su domande di pagamento accompagnate dalla presentazione da parte

dei beneficiari di stati d'avanzamento fisico/tecnici delle attività;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esplicitate, di:

- approvare l'Allegato A) "Integrazione delle Disposizioni attuative di cui alla DGR 105/2010 – Titolo II, Titolo III e Titolo IV", parte integrante del presente atto;
- approvare l'Allegato B) "Integrazione delle Disposizioni di cui alla DGR 615/2000 e ss.mm.ii.", parte integrante del presente atto;

Dato atto, infine, che il presente atto rappresenta il risultato di un processo di collaborazione istituzionale con le Province e di concertazione con le parti sociali a livello regionale;

Considerato che:

- il sopra citato Allegato A) contiene previsioni che integrano solo parzialmente quanto riportato nell'Allegato 1) della sopra menzionata deliberazione n. 105/2010 e che nello specifico le stesse interessano i seguenti punti:

- TITOLO II – "Procedure di affidamento e selezione" - Capitolo 3 - "Operazioni finanziabili", parte dei seguenti paragrafi:

3.3. Avvisi di diritto pubblico per la selezione delle operazioni

- TITOLO III – "Procedure di Attuazione" – Capitolo 7 – "Operazioni selezionate e finanziate tramite avvisi", parte dei seguenti paragrafi:

7.2. Norme finanziarie

7.3. Flussi informativi e documentali: avanzamento fisico e finanziario

7.5. Sistema dei controlli

- TITOLO IV - "Disposizioni generali", - Capitolo 10 - "Tipologie di azione: definizione e standard" e Capitolo 15 - "Diritti e responsabilità dei soggetti attuatori", relativamente a quest'ultimo capitolo parte dei seguente paragrafi:

15.1. Definizione di partenariato

15.2. Definizione di delega

- il sopra citato Allegato B) contiene previsioni che integrano quanto riportato alla sopra menzionata deliberazione n. 615/2000 e ss. mm. ed ii. e che nello specifico le stesse interessano i seguenti punti:

- Fase dell'avvio delle attività
- Fase della fatturazione delle spese sostenute da parte degli Enti gestori e del pagamento dell'anticipo
- Fase del pagamento degli stati di avanzamento
- Fase della regolarizzazione contabile
- Fase della rendicontazione e determinazione entità del saldo
- Fase della liquidazione del saldo

Acquisiti, ai sensi degli artt. 50 e 51 della L.R. n. 12/2003, i pareri favorevoli del Comitato di Coordinamento Interistituzionale e della Commissione Regionale Tripartita nelle rispettive sedute del 13/9/2010 e 16/9/2010;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissio-

ne Assembleare Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport ai sensi dell'art.32 della L.R. 12/2003, nella seduta del 22/9/2010;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;

- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 99/2008 "Riassetto interno delle Direzioni Generali";

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

- n. 1720/2006 "Conferimento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della Giunta regionale".

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli Allegati A) "Integrazione delle Disposizioni attuative di cui alla DGR 105/2010 – Titolo II, Titolo III e Titolo IV" e B) "Integrazione delle Disposizioni di cui alla DGR 615/2000 e ss.mm.ii.", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di ritenere, pertanto, integrati il TITOLO II "Procedure di affidamento e selezione", Titolo III "Procedure di attuazione" ed il Titolo IV "Disposizioni generali" di cui all'Allegato 1) della deliberazione n. 105/2010, che così integrata sarà applicabile a tutti i percorsi finanziati a costi standard;

3) di integrare le disposizioni di cui alla DGR 615/2000 e ss. mm. ed ii. prevedendo apposite disposizioni relative alle erogazioni a titolo di acconto e di saldo dei contributi approvati a costo standard attraverso un sistema dei pagamenti basato su domande di pagamento accompagnate dalla presentazione da parte dei beneficiari di stati d'avanzamento fisico/tecnici delle attività;

4) di stabilire l'applicazione integrale delle presenti disposizioni sui nuovi bienni dei percorsi a qualifica rivolti ai giovani dell'anno formativo 2010-2011 di cui alla DGR n.1119/2010 e su tutte le ulteriori attività formative finanziate a costi standard che verranno bandite a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

5) di dare atto che eventuali ulteriori integrazioni e/o modificazioni da apportare alle presenti disposizioni, saranno approvate con successivi atti a seguito di processi di collaborazione istituzionale e di concertazione con le parti sociali;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato A)

Integrazione delle Disposizioni attuative di cui alla DGR 105/2010 – Titolo II, Titolo III e Titolo IV

Le presenti “Disposizioni” integrano parzialmente quanto riportato nella Deliberazione n. 105/2010 al TITOLO II – “Procedure di affidamento e selezione”, TITOLO III – “Procedure di Attuazione” e al TITOLO IV “Disposizioni generali”.

Vengono di seguito riportate, relativamente ai corrispondenti punti descritti nella Delibera sopra citata, le rispettive integrazioni:

3. OPERAZIONI FINANZIABILI

3.3. Avvisi di diritto pubblico per la selezione delle operazioni

3.3.1. Contenuti minimi degli avvisi

Al termine del punto C) si aggiunge il seguente testo:

“Inoltre in una stessa azione potranno essere ricomprese solo operazioni rientranti nella stessa modalità di determinazione del finanziamento e relative procedure di controllo.”

7. OPERAZIONI SELEZIONATE E FINANZIATE TRAMITE AVVISI

7.2. Norme finanziarie

7.2.1 Regole di finanziamento di un'operazione finanziata a costi standard

Al termine del seguente capoverso:

“Il valore riconosciuto rappresenta la valorizzazione consuntiva dell'operazione, a seguito di verifica rendicontuale delle spese in termini di costi complessivamente sostenuti e riconosciuti ammissibili al finanziamento o cofinanziamento pubblico. Il valore riconosciuto non può essere superiore al valore approvato ed a quello maturato”

è inserito il seguente testo:

“Per le operazioni finanziate a costi unitari standard, non è prevista la verifica rendicontuale delle spese e il valore riconosciuto coincide con il valore maturato calcolato al termine dell'attività”.

Relativamente alle fattispecie di calcolo del valore maturato, viene, inoltre, inserito il seguente punto:

“c.bis) Percorsi in diritto/dovere all'istruzione e alla formazione nella formazione professionale finanziati a costi unitari standard.

Ciascuna annualità di durata di 1000 ore relativa al percorso biennale è finanziata secondo la seguente formula :

$ \begin{aligned} & 1000 \text{ ore corso} * \text{costo standard ora corso} \\ & \quad + \\ & \text{partecipanti previsti} * \text{costo standard partecipante effettivo} \\ & \quad + \\ & \text{ore di sostegno disabili previste} * \text{costo orario standard sostegno disabilità} \\ & \quad + \\ & \text{utenti convittuali previsti} * \text{costo standard di convittualità annuale effettiva} \end{aligned} $
--

Sono considerati finanziabili a consuntivo i partecipanti effettivi, nei limiti dei partecipanti previsti in approvazione, per i quali può dirsi conseguito successo formativo vale a dire :

- i partecipanti della prima annualità che abbiano maturato le competenze necessarie per iscriversi alla seconda annualità;

- i partecipanti della seconda annualità che abbiano conseguito il diploma di qualifica;

- i partecipanti disabili certificati (ex Legge 104/92) di entrambe le annualità che abbiano conseguito gli obiettivi formativi previsti nel proprio piano individualizzato;

i partecipanti di entrambe le annualità che abbiano deciso di ritirarsi prima del termine del dal percorso, ma non prima del 70% dello stesso al netto dello stage, per cogliere l'opportunità di un contratto di lavoro o per accedere ad un percorso di istruzione scolastica.

Sono inoltre considerati **partecipanti effettivi** anche i partecipanti che non sono stati in grado di conseguire successo formativo in quanto costretti a ritirarsi anticipatamente, ma non prima del 70% del percorso al netto dello stage, per trasferimento di residenza/domicilio dell'allievo o per ritiro dal percorso per ragioni di salute certificate.

Sono considerate convittualità effettive, ai fini della determinazione del consuntivo finanziario, le convittualità relative ad utenti che hanno usufruito dei relativi servizi con frequenza almeno pari al 70% del percorso corsuale svolto nella sede formativa. Al di sotto della soglia minima il finanziamento unitario della singola convittualità non avrà luogo.

Il valore finanziario maturato al termine del corso annuale potrà inoltre essere ridotto per l'applicazione di sanzioni a seguito di rilevazione di irregolarità per le fattispecie applicabili di cui al paragrafo 18 delle disposizioni attuative DGR 105/2010."

7.2.2 Parametri di costo

Nell'elenco di tipologie di parametri si aggiunge il seguente punto:

"c.bis) Percorsi in diritto/dovere all'istruzione e alla formazione nella formazione professionale finanziati a costi unitari standard.

- costo standard ora corso: € 103,00

- costo standard partecipante effettivo: € 817,00

- costo orario standard sostegno disabilità: € 25,00

- costo standard di convittualità annuale €: 2.700,00"

7.3. Flussi informativi e documentali: avanzamento fisico e finanziario

7.3.1. Fase di avvio e gestione delle operazioni

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard non è richiesto l’invio del preventivo di dettaglio.”

7.3.3 Conclusione delle attività

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“In caso di operazione finanziata a costi unitari standard non è richiesto l’invio della proposta di rendiconto, ma esclusivamente la presentazione della documentazione, di seguito riportata, da presentarsi entro 60gg dal termine:

- Dichiarazione di Responsabilità;
- Relazione analitica, di merito e tecnico – finanziaria dell’attività realizzata.”

7.4.1. Variazioni finanziarie

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“Le disposizioni riportate nel presente paragrafo non si applicano alle operazioni finanziate a costi unitari standard.”

7.5. Sistema dei controlli

Al termine del paragrafo si aggiunge:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard saranno effettuate le seguenti tipologie di controllo, le cui specificità, di seguito riportate, si intendono ad integrazione di quanto esplicitato nei corrispondenti punti della DG 105/2010”

7.5.1 Tipologie di controllo

a.1) Controlli di conformità amministrativa

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, i controlli del presente punto non hanno a riferimento i preventivi economici di dettaglio in quanto non previsti.”

a.2) Controlli di conformità e regolarità dell’esecuzione

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, tali controlli sono ulteriormente finalizzati ad assicurare la corrispondenza dell’avanzamento fisico dichiarato nell’ultima domanda di rimborso presentata rispettivamente con i calendari inviati e con le registrazioni ufficiali. Nel caso in cui l’avanzamento dichiarato risulti superiore a quello effettivo sarà attuata una rettifica finanziaria ai fini della certificazione di spesa e verrà decurtata la quota finanziaria eccedente rispetto all’effettiva realizzazione a titolo definitivo.”

b.1) Controlli amministrativi delle domande di rimborso da parte dei beneficiari

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, le domande di rimborso non contengono l’elenco delle spese sostenute bensì l’attestazione dell’avanzamento fisico delle attività supportato da estratti della documentazione ufficiale (registri, schede individuali, etc.). In tal caso la relativa verifica s’intende finalizzata ad accertare che il contributo richiesto a finanziamento sia commisurato al conforme avanzamento delle

attività realizzate ed in particolare riscontrando la corrispondenza degli estratti documentali allegati con le informazioni trasmesse dall'ente nell'ambito del Sistema Informativo Regionale.”

b.2) Controllo campionario in loco sulle domande di rimborso

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, il controllo verrà effettuato contestualmente alla realizzazione dei controlli campionari di Conformità e regolarità dell'esecuzione, di cui al precedente punto a.2).”

b.3) Controllo del rendiconto

Al termine del punto si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, il rendiconto deve essere presentato in forma di relazione finale sui processi e gli esiti dell'attività realizzata. Non è dovuta la presentazione della documentazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi. Inoltre, l'organismo accreditato (soggetto alla presentazione degli allegati previsti in quadratura tra contabilità generale ed analitica) non è tenuto alla distinta presentazione di centri di costo relativo alle operazioni finanziate a costi standard.

Per tali operazioni, il controllo ha per oggetto il riepilogo fisico/finanziario complessivo dell'operazione e l'articolazione delle fonti finanziarie a loro copertura.

L'obiettivo della verifica è quello di determinare il valore finanziario massimo maturato dell'operazione, quale risultante degli indicatori di esito riferibili alla: durata di effettivo svolgimento, al successo formativo riferibile all'utenza coinvolta ed alla conformità tecnico-didattica di erogazione della formazione.

10. TIPOLOGIE DI AZIONE: DEFINIZIONE E STANDARD

Al termine dell'elenco si aggiunge il seguente testo:

“61 - Accompagnamento, attività di sostegno disabili, nei percorsi tip. 08.2
62 - Accompagnamento, attività convittuali, nei percorsi tip. 08.2”

15. DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ATTUATORI

15.1 Definizione di partenariato

Al termine del paragrafo, si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, fermo restando la necessità di un accordo scritto, preventivamente autorizzato dalla P.A., contenente la previsione dei ruoli dei soggetti coinvolti e le relative quantificazioni economiche di pertinenza, i partner non sono tenuti alla presentazione dei giustificativi di spesa sostenuta. Il beneficiario è tenuto alla presentazione della documentazione contrattuale relativa all'intero partenariato. Le valorizzazioni dei singoli partenariati devono risultare nei limiti dei costi standard di riferimento per l'operazione approvata.”

15.2 Definizione di delega

Al termine del paragrafo, si aggiunge il seguente testo:

“In caso di operazioni finanziate a costi unitari standard, in sede di controllo finale dell'operazione, il beneficiario è tenuto alla presentazione della documentazione contrattuale relativa alla delega. Tale adempimento, è finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti previsti per l'istituto (30%) nonché per il riscontro della corrispondenza dell'oggetto della prestazione rispetto alle fattispecie autorizzate.”

Allegato B)**Integrazioni delle Disposizioni di cui alla DGR 615/2000 e ss.mm.ii.**

Le presenti Disposizioni integrano i paragrafi sottoelencati di cui alla Deliberazione n. 615/2000 all'Allegato A come segue:

Fase dell'avvio delle attività

Al termine del seguente paragrafo si aggiunge:

“Le procedure di verifica di avvio delle attività finanziate a costi unitari standard si differenziano esclusivamente dalle precedenti in quanto non prevedono l'invio preventivo di dettaglio.”

Fase della fatturazione delle spese sostenute da parte degli Enti gestori e del pagamento dell'anticipo

Al seguente paragrafo si aggiunge:

“Per i soggetti gestori accreditati, il pagamento dell'anticipo del 10% sulle operazioni finanziate a costi unitari standard è condizionato all'invio di una autocertificazione attestante il completamento delle attività propedeutiche all'avvio degli interventi formativi. Come rilevato da apposito studio effettuato sui progetti 2005-2006, le attività preparatorie (preparazione, progettazione, pubblicizzazione e selezione) delle operazioni formative finanziate sono risultate di valore almeno pari al 10% dei costi complessivamente ammessi a rendiconto. Pertanto, la sopracitata autocertificazione consente la presentazione di una fattura di anticipo pari al 10% del totale del contributo approvato.”

Fase del pagamento degli stati di avanzamento

Al termine del seguente paragrafo si aggiunge:

“Le domande di pagamento relative agli stati d'avanzamento delle attività formative finanziate a costi standard sono valorizzate in funzione degli stati d'avanzamento degli indicatori fisici di realizzazione e non prevedono la presentazione degli elenchi di spese sostenute.”

Fase della regolarizzazione contabile

Al termine del seguente paragrafo si aggiunge:

“Le Province adottano, dopo gli opportuni controlli e alle scadenze stabilite, gli atti di liquidazione della spesa, prendendo atto dell'avvenuto pagamento effettuato in conto sospeso da parte del Tesoriere. La periodicità delle regolarizzazioni può essere variata per corrispondere a esigenze di monitoraggio e certificazione dei dati.”

Fase della rendicontazione e determinazione entità del saldo

Al termine del seguente paragrafo si aggiunge:

“Per le operazioni finanziate a costi standard le procedure di rendicontazione non prevedono l'esame di ammissibilità delle spese sostenute, bensì esclusivamente la conforme e completa realizzazione delle attività formative approvate nei termini degli indicatori di realizzazione comunicati e riscontrabili al termine delle stesse nell'ambito delle relative registrazioni ufficiali (registri, schede individuali, etc.).”

Fase della liquidazione del saldo

Al termine del seguente paragrafo si aggiunge:

“Le liquidazioni del saldo relative alle operazioni finanziate a costi standard non sono subordinate all'esito delle verifiche in itinere relative alla correttezza della contabilità analitica relativa.”

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.